

NORME E TRIBU'

"24 ORE





Aziende e Tfr. Entro fine maggio informativa ai dipendenti, Pagina 41

www.iisale24are.com

Dichiarazione. L'Irap dei lavoratori autonomi e il test sulle società di comodo. Pag. 34 e 35

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI

L'obbligo sui trasferimenti in contanti

Comunicazione senza privacy

Non c'è solo l'antiriclaggio: complicazioni di difficile risoluzione per il professionista sono legate anche all'obbligo di comunicazione entro 30 giorni al mini-stero dell'Economia delle violazioni al divicto di trasferimento di denaro contante e titoli per importi superiori a 12-500 euro pre-visto dall'articolo 7 del Dlgs 56/2004, di cui non vi è statistica. In questo caso non già per complessità tecniche, ma per le remo-re che possono derivare dalla mancata previsione di un regime di riservatezza che tuteli il professionista che compie la comunicazione, diversamente da quanto accade per la segnalazio-ne di operazioni sospette grazie alla previsione dell'articolo 3-bis della legge 197/1991, che fu an-ch'esso conquista di secondo mo-mento degli intermediari finanziari nei primi anni novanta

È emblematico il caso di un commercialista che si è visto arrivare furente in studio il proprio cliente con un atto di contestazi ne delle infrazioni notificato dalla Dre competente che recava in allegato quale supporto di moti-vazione della contestazione mossa copia della comunicazione inviata per riscontrate violazioni dell'articolo i della legge 197/91.

Tali situazioni sono da evitare assolutamente, a prescindere dalla presenza o meno di norme positive, poiché il solo buon senso consente di comprendere che disilludono chiunque dall'intendal fatto che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'obbligo di comunicazione determini potenzialmente l'applicazione di una sanzione pecupitazione di una sanzione dell'importo niaria dal 3 al 30% dell'importo

niaria dai 3 ai 30% dell'importo dell'operazione. Evitare l'esposizione a quanto-meno fastidiose pubblicità po-trebbe agevolmente risolvere le ritrosie, attraverso un'estensione delle garanzie previste in ma-teria di segnalazione di operazioni sospette anche nel caso di co-municazione.

Si potrebbe escludere la nossi bilità di menzionare l'identità del soggetto che effettua la co-municazione consentendo la rilevazione delle sue generalità solamente nel caso in cui risulti indispensabile ai fini dell'accer-tamento di reati, previo provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

L'estensione della tutela della riservatezza del professionista dovrebbe inoltre essere garanti-ta anche quando si renda necessario operare il sequestro di atti o documenti per il corretto svolgimento delle indagini in relazione ai quali dovrebbe essere assicurata l'adozione di misure precau-zionali finalizzate a proteggere l'identità dei professionisti.

Le informazioni trasmesse al ministero dell'Economia con la comunicazione potrebbero inoltre essere garantite anche dal se-greto di ufficio, così come avviene per le informazioni custodite dall'Ufficio italiano dei cambi per la segnalazione di operazio-ni sospette (articolo 3, comma 10, della legge 197/91). Le speran-ze dei professionisti sono tuttavia riposte nell'emanazione del nuovo Testo unico in materia di antiriciclaggio attuativo della Terza direttiva comunitaria 2005/50/Ce, la cui bozza allo stato non contiene però ancora nul-la al riguardo ma si occupa ancora una volta di assicurare la riservatezza solamente nel caso di segnalizione di un'operazione so-spetta, la quale verrà trasmessa agli ordini professionali, che provvederanno a informare l'Uicsenza indicare le generalità del soggetto segnalante, custodendone dunque il nominativo.

Passaggi vietati

Presupposto

Niolazione al divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatoreo di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore supera i 12.500 euro

Autorità competente

E il ministero dell'Economia

Termine per la comunicazione • Entro 30 giorni dal momento in cui il professionista ha conoscenza dell'infrazione

Sanzioni

 Per l'omessa comunicazione scatta la sanzione pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione

Troppo difficile valutare i presupposti penalistici

Luigi Ferraioli

Le difficoltà e le perplessità riscontrate dai professionisti nel confronto con gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio sono nei numeri (si veda l'articolo sopra). Ma le ragioni di difficoltà concernenti la segnalazione di operazioni sospette sono da ricercare nel testo stesso dell'articolo 3 della legge 197/1991 e della norma secondaria dell'articolo 9, che impongono al professionista il compito di effettuare una valutazione soggettiva sulle caratteristiche, entità e natura dell'operazione, sulla capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto, sulla provenienza lecita o illecita del denaro e dei beni oggetto di movimentazione, certamente problematica.

Il professionista si scontra, innanzitutto, con l'evanescenza e, al tempo stesso, la complessità della norma che impone la segnalazione, quanto a contenuti e linee guida. Una disposizione scritta in origine per gli intermediari finanziari e bisognosa di restyling per l'adeguamento alle nuove esigenze.

Vi è inoltre un esiguo confine tra l'esigenza di collaborazione e la tutela del segreto professionale, di cui al regime di esenzione previsto dall'articolo 10 del Dm 141/06: la valutazione ai fini della segnalazione non deve interessare le informazioni acquisite nell'ambito della difesa in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

La sfera di operatività dell'obbligo di segnalazione exarticolo 9 del Dm 141/06 incontra peraltro limite anche nel tipo e nell'oggetto della prestazione professionale prestata: non è detto che si dispon-

LE ZONE D'OMBRA Spesso è impossibile vagliare le caratteristiche, l'entità e la natura dell'operazione effettuata dal cliente ga degli elementi per poter valutare globalmente un caso relativamente al quale è stato conferito un ristretto e specifico mandato. Nétanto meno appaiono sufficientemente esaurienti gli "indicatori di anomalia" diffusi, che soffrono di estrema genericità non promanando peraltro dagli Ordini delle professioni liberali.

Ma la difficoltà principale deriva dalla valutazione dello schema penalistico cui l'articolo 3 della legge 197 si riferisce: l'obbligo di segnalazione scatta quando il professionista abbia certezza che il denaro provenga da un delitto non colposo che può essere il presupposto del reato di cui agli articoli 648-bis o 648-ter del Codice penale, per esempio un reato tributario. Ma è difficilmente accertabile dal professionista se l'infrazione sia penalmente rilevante o meno. poiché egli non ha a disposizione strumenti di verifica né è tenuto ad approfondire a tal punto la propria analisi. Né ap-pare utile che i professionisti ingolfino il sistema con l'inol-

Sospetti legittimi

Presupposto

 Un'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal. soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi di conoscenza disponibili, che il denaro. i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale

Autorità competente È l'Ufficio italiano dei cambi

Termine

 Invio tempestivo, senza ritardo

Sanzione

anizone

Per l'omessa segnalazione
c'è la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5% fino alla
metà del valore
dell'operazione,
senza possibilità di utilizzare il
meccanismo di definizione in
via breve dell'articolo 16 della
legge 689/81

tro di un eccesso di segnalazioni non utili al fine precipuo di rintracciare l'origine illecita dei proventi impiegati.

dei proventi impiegati. L'esperienza degli anni passati lo ha già dimostrato: gran parte delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalle banche ha avuto quale esito contestazioni fiscali correlate a compravendite immobiliari o altre transazioni in cui non veniva dichiarato l'intero prezzo pagato o venivano effettuati trasferimenti di somme "in nero" in violazione della regola amministrativa dell'antiriciclaggio che preclude la circolazione di contante al di sopra della soglia dei 12.500 euro.

È quindi bene che non parta una corsa alla segnalazione ingiustificata, ma che opportunamente - come è accaduto - i professionisti centellinino a casi davvero ponderati e adeguati la scelta di attivare l'autorità di vigilanza quando il fumus del reato di riciclaggio. commesso da soggetti terzi rispetto all'autore del reato presupposto, sia davvero netto: se un imprenditore-reo trasferisce all'estero le somme generate da evasione fiscale non vi è riciclaggio, poiché solo se questi affidasse il trasferimento a un terzo estraneo al compimento del reato fiscale entrerebbe in gioco la figura del riciclatore tecnicamente inteso.